



Consiglio Regionale del Molise
Gruppo Consiliare Partito Democratico



**AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
REGIONE MOLISE**

Cons. SALVATORE MICONE

SEDE

**e p.c. AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONE MOLISE**

Prof. DONATO TOMA

SEDE

OGGETTO: Proposta di Legge Regionale in materia di Cultura e Spettacolo. Codice Regionale della Cultura.

Si trasmette la proposta di legge in oggetto, ai sensi dell'art. 41 e seguenti dello Statuto della Regione Molise (L.R. 10/2014), a firma del Consigliere regionale del Partito Democratico Micaela Fanelli.

Campobasso, 7/10/2019

Micaela Fanelli



Consiglio Regionale del Molise
Gruppo Consiliare Partito Democratico



CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

“Legge Regionale in materia di Cultura e Spettacolo. Codice
Regionale della Cultura.”

di iniziativa del Consigliere regionale Micaela Fanelli



Consiglio Regionale del Molise
Gruppo Consiliare Partito Democratico

Relazione illustrativa

Premessa

Il testo più recente sulla cultura risale al 2000 (L/R n.5, 12 gennaio 2000) e a modifiche che non ne hanno modificato l'impianto tematico, molto generico e non adeguato al contesto molisano odierno.

In questi venti anni il mondo culturale nel Molise si è andato modificando, anche attraverso trasformazioni radicali, sia relative ai contenuti che alle modalità di domanda-offerta. Si è infatti assistito da una parte a un sempre maggior ampliamento dei settori coinvolti, dall'altro a una conseguente specializzazione settoriale. Questo ha comportato una rilevante crescita quantitativa dell'offerta settoriale, con un costante aumento del livello qualitativo della programmazione, e, di fatto, una trasformazione del pubblico, il quale da generico è diventato più specialistico.

Per sostenere cultura e spettacolo come settore autonomo in crescita, e le relative condizioni di produzione e programmazione, è necessario che la Regione Molise si doti di una sorta di Codice della Cultura ispirato da 4 principi cardine: 1. sostegno e valorizzazione dei professionisti del settore che operano in Molise, con particolare attenzione alle produzioni realizzate in loco; 2. programmazione pluriennale; 3. certezza della disponibilità economica e delle modalità di erogazione dei fondi; 4. riordino della legislazione in materia in un unico codice.

Principi e metodo

In quanto volta a riordinare il sistema di gestione della cultura in Molise, tale pdl riordina, innovandola, tutta la legislazione in materia in un unico codice, strutturandolo per titoli e capi come illustrati nel sommario.

Si parte con il riconoscere la cultura quale diritto fondamentale dell'individuo e delle comunità e la considera essenziale strumento di progresso sociale, formativo, economico e di pacifica convivenza tra i popoli.

La presente legge è volta a disciplinare gli interventi della Regione in materia di promozione, divulgazione e valorizzazione delle attività culturali nel rispetto dell'ordinamento comunitario, della Costituzione, dello Statuto regionale e della ripartizione di competenze tra Stato, Regione ed enti locali. Per attività culturali si intendono quindi le "iniziative di promozione, diffusione, documentazione, produzione, divulgazione legate alla memoria storica e alle tradizioni popolari, alle arti visive, al cinema, al teatro, alla fotografia, alla musica, alla danza, alle discipline umanistiche e scientifiche, alla letteratura, alle scienze sociali e allo spettacolo dal vivo."

In merito ai principi cardine vengono richiamati l'articolo 167 del TFUE, l'articolo 9 della Costituzione della Repubblica italiana, il D.Lgs 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", considerando il processo culturale quale elemento di progresso delle comunità. Si pone anche l'accento sulla Carta Europea delle lingue regionali o minoritarie, riconoscendo le lingue e le culture minoritarie storiche quali espressione di ricchezza culturale della comunità regionale.

La Regione inoltre dovrà sostenere finanziariamente le attività culturali secondo i canoni dell'ottimizzazione delle risorse economiche (in linea con i principi di qualità, sostenibilità, sussidiarietà e trasparenza); tutto ciò perseguendo il pluralismo culturale e riconoscendo agli



operatori dello spettacolo (imprese, associazioni, soggetti singoli) e al lavoro artistico qualificato quali assi strategici per lo sviluppo socio-economico del Molise. Favorendo, in una logica di sistema, la collaborazione tra enti e soggetti, pubblici e privati, per promuovere la produzione, la distribuzione, la formazione, lo studio e la ricerca, la sperimentazione, la comunicazione, la partecipazione del pubblico agli eventi, con l'obiettivo di valorizzare lo spettacolo e l'offerta culturale nel territorio regionale.

Punti fondamentali

Per mettere ordine, ottimizzare ed innovare nel settore della cultura in Molise si è deciso di partire da una riforma strutturale della legislazione in materia, in relazione ai reali bisogni del comparto della cultura e dello spettacolo, che è sempre più un volano di sviluppo per la nostra regione.

A seguire vengono illustrati i punti principali della presente proposta di legge:

- **Funzioni della Regione.** La Regione, nel rispetto del principio del decentramento amministrativo, attribuisce alle Province ed ai Comuni funzioni rivolte alla realizzazione delle diverse iniziative culturali del pieno rispetto dei criteri stabiliti dall'articolo 8 della presente legge. Inoltre essa esercita: le funzioni di indirizzo e programmazione; attua interventi diretti; promuove lo sviluppo e la diffusione della cultura; promuove la formazione specialistica e l'aggiornamento degli operatori del settore culturale; coordina le competenze in materia di attività culturali; promuove, coordina e favorisce la tutela, la conservazione, la valorizzazione e l'uso sociale del patrimonio culturale; promuove la conoscenza e la valorizzazione delle parlate locali.
- **Funzioni di Comuni ed Enti sub-comunali.** Questi esercitano funzioni di programmazione e valorizzazione delle attività culturali, anche in collaborazione con i altri Enti e altri soggetti pubblici e privati, nell'ambito delle competenze individuate dallo Stato.
- **Strumenti e programmazione dei beni e delle attività culturali.** Si prevede l'introduzione del **Documento di Programmazione Culturale Regionale**, definito DPCR, quale strumento per la definizione degli interventi della regione in materia di beni culturali ed attività culturali. Ad esso si aggiunge la previsione di un **Fondo Unico Regionale per la Cultura** (FURC) nel quale confluiscono tutte le risorse finanziarie destinate dalla Regione alle attività culturali ed ai soggetti e alle istituzioni operanti in materia di cultura. Oltre ai contributi straordinari.
- **Organismi di gestione.** Si istituisce il **Comitato Regionale per la Cultura** che svolge una serie di funzioni tecniche legate ai diversi organi del settore in Molise ed anche quale organo consultivo della Giunta. Si prevede inoltre l'introduzione dell'**Osservatorio Regionale della Cultura** della Regione Molise con compiti di monitoraggio, analisi ed indagine finalizzati alla valutazione periodica del settore culturale.
- **Istituti e luoghi della cultura.** La Regione va a considerare quali istituti e luoghi della cultura quelle realtà organizzate volte a garantire la conservazione e lo studio di beni culturali e collezioni ed il perseguimento degli obiettivi di informazione, educazione e trasmissione del valore storico all'interno del territorio di riferimento. Si prevede un riordino



Consiglio Regionale del Molise
Gruppo Consiliare Partito Democratico

della gestione degli Archivi e Biblioteche regionali ed un conseguente accesso a tutti. Si riordina la materia legislativa in ambito di gestione dei Musei e si prevede l'introduzione in norma dei cosiddetti **Ecomusei**, cioè quei "luoghi della cultura, pubblici o privati, senza scopo di lucro che, ai fini dello sviluppo culturale ed educativo locale, assicurano con la partecipazione della popolazione del territorio, le funzioni di ricerca conservazione e valorizzazione di un insieme di beni culturali, materiali e immateriali, rappresentativi di un ambiente e dei modi di vita che vi si sono succeduti e ne accompagnano lo sviluppo".

- **Istituti di interesse regionale.** Si inserisce in questo punto la Fondazione Molise Cultura determinandone il ruolo di istituzione culturale, confermandone diversi compiti ed aggiornandone altri, portandola a **divenire Fondazione di partecipazione, con Unimol e Conservatorio ed anche l'ANCI**. Poi si tratta anche dell'Istituto Regionale per gli Studi Storici del Molise "Vincenzo Cuoco" (IRESMO). Infine si istituisce il **Registro delle eredità immateriali del Molise**, in attuazione dei criteri, indirizzi e direttive della Convenzione internazionale per la salvaguardia dei beni culturali immateriali approvata dall'UNESCO.
- **Organizzazione delle attività culturali: ambiti di promozione.** Si vanno a definire una serie di criteri per la gestione degli spettacoli dal vivo (definendo un **sistema regionale dello spettacolo**), e del settore cinema ed audiovisivi. Si prevede l'istituzione della **Molise Film Commission** per offrire un sistema di servizi a favore delle produzioni cinematografiche e audiovisive con lo scopo di promuovere il territorio molisano. Nelle arti figurative, visive, della fotografia e della multimedialità si prevede l'introduzione di un **Archivio Video-Fotografico Regionale** e la diffusione di videogames miranti a diffondere l'identità ed il patrimonio culturale molisano. Si promuove lo sviluppo di una cultura umanistica e scientifica nel settore e la valorizzazione delle minoranze linguistiche. A tutto questo si aggiunge la spinta verso una integrazione territoriale attraverso dei **Distretti Culturali**, che rappresentano un ambito territoriale contraddistinto dalla presenza di un'offerta integrata di servizi ed attività tematiche riguardanti l'arte, la cultura, lo spettacolo, l'ambiente e il turismo.
- **Promozione delle attività culturali.** Si norma il sostegno alle attività culturali e si introduce il **Registro regionale per le attività culturali**, prevedendo l'istituzione di un **Fondo di Garanzia** per le attività culturali presso FINMOLISE.
- **Giornata della cultura molisana.** Al fine di valorizzare e tutelare il nostro patrimonio culturale e di promuovere il confronto interculturale interregionale ed internazionale nel giorno 14 dicembre (morte di V. Cuoco) di ogni anno viene istituita la Giornata della Cultura Molisana. In concomitanza della stessa si svolgeranno gli **Stati Generali della Cultura Molisana**.

Conclusioni

Il testo mira a sottolineare che nel settore della cultura ci sono forti trasformazioni in atto. Per cui c'è bisogno di una programmazione sempre meno disomogenea e mediamente più raffinata, che sia soprattutto frutto di produzioni artistiche prioritariamente realizzate in Molise, da professionisti



Consiglio Regionale del Molise
Gruppo Consiliare Partito Democratico

altamente specializzati. Tali trasformazioni hanno dunque fatto della cultura e dello spettacolo un settore importante dello sviluppo nel Molise, adottandolo come componente di rilievo per la coesione sociale, l'identità e la promozione territoriale.

CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE
Protocollo Interno N. 7099/2019 del 08-10-2019
Doc. Principale - Copia Documento



Consiglio Regionale del Molise
Gruppo Consiliare Partito Democratico



SOMMARIO

CODICE REGIONALE DELLA CULTURA

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Diritto alla cultura
- Art. 2 - Oggetto
- Art. 3 - Principi

CAPO II - FUNZIONI E COMPETENZE

- Art. 4 - Funzioni della Regione
- Art. 5 - Funzioni delle Province, Unioni dei Comuni, Fusioni di Comuni, Aggregazioni di Comuni
- Art. 6 - Funzioni dei comuni
- Art. 7 - Rapporti con Soprintendenze, Università e Istituti scolastici

TITOLO II - STRUMENTI E PROGRAMMAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

CAPO I - STRUMENTI

- Art. 8 - Documento di programmazione culturale regionale
- Art. 9 - Aggiornamento annuale del Documento di Programmazione Culturale Regionale
- Art. 10 - Fondo Unico Regionale per la Cultura
- Art. 11 - Contributi straordinari

CAPO II - ORGANISMI DI GESTIONE

- Art. 12 - Comitato Regionale per la Cultura
- Art. 13 - Osservatorio Regionale della Cultura

TITOLO III - ISTITUTI E LUOGHI DELLA CULTURA

CAPO I - MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE

- Art. 14 - Diritto di accesso pubblico
- Art. 15 - Definizione ambito di applicazione
- Art. 16 - Attività regionali

CAPO II - ARCHIVI E BIBLIOTECHE

- Art. 17 - Archivi e Biblioteche regionali
- Art. 18 - Attività di cooperazione
- Art. 19 - Tutela dei beni documentari e librari

CAPO III - MUSEI ED ECOMUSEI

- Art. 20 - Funzioni Regionali
- Art. 21 - Musei
- Art. 22 - Ecomusei
- Art. 23 - Requisiti per il riconoscimento della qualifica di museo o ecomusei di rilevanza regionale
- Art. 24 - Procedimento di riconoscimento della qualifica di museo o ecomusei di rilevanza regionale
- Art. 25 - Patrimonio culturale immateriale

CAPO IV - ISTITUTI DI INTERESSE REGIONALE

- Art. 26 - Fondazione Molise Cultura
- Art. 27 - Istituto Regionale per gli Studi Storici del Molise "Vincenzo Cuoco" - IRESMO
- Art. 28 - Registro delle eredità immateriali del Molise



Consiglio Regionale del Molise
Gruppo Consiliare Partito Democratico

TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI: AMBITI DI PROMOZIONE

CAPO I - SPETTACOLO DAL VIVO

Art. 29 Sistema regionale dello spettacolo

Art. 30 - Fondo Unico per lo spettacolo

CAPO II - CINEMA ED AUDIOVISIVI

Art. 31 – Definizione

Art. 32 - Molise Film Commission

Art. 33 - Adeguamento tecnologico delle sale cinematografiche

CAPO III - ARTI FIGURATIVE, VISIVE, DELLA FOTOGRAFIA E DELLA MULTIMEDIALITA'

Art. 34 – Definizione

Art. 35 - Archivio Video-Fotografico Regionale

Art. 36 - Diffusione dei videogames

CAPO IV - CULTURA UMANISTICA E SCIENTIFICA

Art. 37 - Diffusione della cultura umanistica e scientifica

CAPO V - MINORANZE LINGUISTICHE STORICHE

Art. 38 - Valorizzazione delle minoranze linguistiche storiche del Molise

Art. 39 - Promozione ed organizzazione delle attività didattiche

Art. 40 - Interventi di promozione culturale

CAPO VI - INTEGRAZIONE TERRITORIALE

Art. 41 - Distretto Culturale

Art. 42 - Residenza multidisciplinare

TITOLO V - PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI

CAPO I - SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' CULTURALI

Art. 43 - Attività della regione

Art. 44 - Partenariato

Art. 45 - Registro regionale per le attività culturali

Art. 46 - Soggetti di interesse regionale

Art. 47 - Forme del sostegno regionale

Art. 48 - Modalità di accesso al sostegno

Art. 49 - Concessione del sostegno

Art. 50 - Fondo di garanzia

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I - GIORNATA DELLA CULTURA MOLISANA

Art. 51 - Istituzione della giornata della cultura molisana

CAPO II

Art. 52 - Regolamento di attuazione e modifiche

Art. 53 - Norma finanziaria

Art. 54 - Abrogazioni

Art. 55 - Disposizioni transitorie

Art. 56 - Entrata in vigore



Proposta di Legge Regionale in materia di Cultura e Spettacolo

CODICE REGIONALE DELLA CULTURA

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Diritto alla cultura

La Regione riconosce la cultura quale diritto fondamentale dell'individuo e delle comunità e la considera essenziale strumento di progresso sociale, formativo, economico e di pacifica convivenza tra i popoli.

Art. 2

Oggetto

1. La presente legge disciplina gli interventi della Regione in materia di promozione, divulgazione e valorizzazione delle attività culturali nel rispetto dell'ordinamento comunitario, della Costituzione, dello Statuto regionale e della ripartizione di competenze tra Stato, Regione ed enti locali.
2. Ai fini della presente legge si intendono per attività culturali le iniziative di promozione, diffusione, documentazione, produzione, divulgazione legate alla memoria storica e alle tradizioni popolari, alle arti visive, al cinema, al teatro, alla fotografia, alla musica, alla danza, alle discipline umanistiche e scientifiche, alla letteratura, alle scienze sociali e allo spettacolo dal vivo.

Art. 3

Principi

1. Richiamati l'articolo 167 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, l'articolo 9 della Costituzione della Repubblica italiana, il Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004 n°42 "Codice dei



Consiglio Regionale del Molise
Gruppo Consiliare Partito Democratico

beni culturali e del paesaggio” e successive modificazioni ed integrazioni e lo Statuto regionale, la Regione Molise considera il processo culturale quale elemento di progresso delle comunità un fattore importante di sviluppo integrato sociale ed economico e incentiva la partecipazione dei cittadini, in forma singola e associata.

2. La Regione, richiamata la Carta Europea delle lingue regionali o minoritarie, la Costituzione della Repubblica Italiana e lo Statuto regionale, riconosce le lingue e le culture minoritarie storiche quali espressione di ricchezza culturale della comunità regionale.

3. La Regione sostiene finanziariamente le attività culturali secondo i canoni dell’ottimizzazione delle risorse economiche e seguendo i principi di qualità, sostenibilità, sussidiarietà e trasparenza.

4. Persegue il pluralismo culturale, tutela la cultura popolare, sostiene la qualità artistica, favorisce i processi innovativi, promuove la razionalizzazione delle attività e il coordinamento delle stesse con le istituzioni.

5) Riconosce gli operatori dello spettacolo (imprese, associazioni, soggetti singoli) e il lavoro artistico qualificato come assi strategici per lo sviluppo socio-economico del Molise.

6) Favorisce in una logica di sistema la collaborazione tra enti e soggetti, pubblici e privati, per promuovere la produzione, la distribuzione, la formazione, lo studio e la ricerca, la sperimentazione, la comunicazione, la partecipazione del pubblico agli eventi, con l’obiettivo di valorizzare lo spettacolo e l’offerta culturale nel territorio regionale.

CAPO II

FUNZIONI E COMPETENZE

Art. 4

Funzioni della Regione

1. La Regione, nel rispetto del principio del decentramento amministrativo, attribuisce alle Province ed ai Comuni funzioni rivolte alla realizzazione delle diverse iniziative culturali del pieno rispetto dei criteri stabiliti dall’articolo 8 della presente legge.

2. La Regione nel rispetto dei principi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n°112 (Conferimento di compiti e funzioni dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n°59) esercita le funzioni di programmazione e impulso promozionale in materia di attività culturali, con il concorso degli enti locali e sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative. In particolare la Regione:



Consiglio Regionale del Molise
Gruppo Consiliare Partito Democratico



- a) esercita, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali, le funzioni di indirizzo e programmazione predisponendo gli atti programmatici secondo le disposizioni contenute nel titolo II della presente legge;
 - b) attua interventi diretti per progetti di valorizzazione culturale di particolare rilevanza;
 - c) promuove lo sviluppo e la diffusione della cultura attraverso collaborazioni con l'Unione Europea, lo Stato, le altre regioni, le Università, le Istituzioni scolastiche ed il sistema economico produttivo e finanziario;
 - d) promuove la formazione specialistica e l'aggiornamento degli operatori del settore culturale
 - e) coordina le competenze in materia di fruizione, valorizzazione gestione e promozione, di beni e attività culturali;
 - f) promuove, coordina e favorisce la tutela, la conservazione, la valorizzazione e l'uso sociale del patrimonio culturale proprio della tradizione popolare molisana;
 - g) promuove la conoscenza e la valorizzazione delle parlate locali, del dialetto molisano e del sistema di dialetti e delle lingue con particolare attenzione alle minoranze linguistiche storiche presenti nel territorio regionale.
3. La regione riconosce e sostiene le eccellenze artistiche che si sono affermate in ambito regionale, nazionale ed internazionale, secondo i criteri e le modalità individuati all'articolo 8 della presente legge.

Art. 5

Funzioni delle Province, Unioni dei Comuni, Fusioni di Comuni, Aggregazioni di Comuni

1. Gli Enti sub-comunali esercitano funzioni di programmazione e valorizzazione delle attività culturali, anche in collaborazione con i comuni e altri soggetti pubblici e privati, nell'ambito delle competenze individuate dallo Stato.
2. In particolare le province, unioni e simili:
 - a) promuovono, con attività di coordinamento e sostegno, i progetti locali, in coerenza con i principi della presente legge e con la programmazione regionale;
 - b) promuovono la diffusione delle attività culturali presso le scuole e l'Università;
 - c) promuovono il miglioramento dei servizi e della gestione dei beni e degli istituti culturali;
 - d) promozione della formazione del personale impegnato nella realizzazione di attività culturali anche mediante la collaborazione con l'università e gli enti di formazione.

Art. 6



Funzioni dei comuni

1. I comuni gestiscono i beni culturali esistenti sul proprio territorio in coerenza con la programmazione regionale e realizzano una gestione integrata degli stessi.
2. In particolare i comuni:
 - a) coordinano, nei loro territori, i progetti locali in coerenza con i principi della presente legge ed in raccordo con la programmazione regionale;
 - b) provvedono alla gestione degli istituti o dei luoghi della cultura di loro titolarità;
 - c) provvedono all'integrazione degli istituti culturali attraverso i sistemi informativi;
 - d) promuovono attività di valorizzazione delle tradizioni locali.

Art. 7

Rapporti con Soprintendenze, Università e Istituti scolastici

1. La Regione collabora con l'Università per la realizzazione di ricerche e studi su particolari tipologie di beni, in particolare per gli aspetti collegati alla conservazione preventiva e a specifiche attività di diagnostica nonché al fine di individuare percorsi formativi, in collaborazione con le Province, i comuni e le Soprintendenze, per la formazione di addetti ai beni culturali.
2. La Regione individua i percorsi formativi delle professionalità inerenti agli istituti di cultura in collaborazione con l'Università e le Soprintendenze.
3. La Regione collabora con Soprintendenze, Università ed enti locali per elaborare e definire i tracciati di scheda catalografica per particolari tipologie di beni ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 del d.lgs. n°/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio".
4. La regione collabora con la Direzione Scolastica regionale e con le autonomie scolastiche per la definizione di percorsi didattici finalizzati alla conoscenza dei beni inseriti negli istituti di cultura e dei beni presenti sul territorio.



TITOLO II

STRUMENTI E PROGRAMMAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

CAPO I

STRUMENTI

Art. 8

Documento di programmazione culturale regionale

1. Il Documento di Programmazione Culturale Regionale, di seguito definito DPCR, è lo strumento per la definizione degli interventi della regione in materia di beni culturali ed attività culturali. Il DPCR ha validità triennale ed è soggetto ad aggiornamento annuale.
2. Il DPCR contiene le linee di indirizzo e gli obiettivi generali della strategia di promozione culturale regionale. In particolare prevede:
 - a) l'analisi del contesto di riferimento scaturita dall'attività dell'Osservatorio regionale della cultura di cui all'art 13;
 - b) l'indicazione degli interventi per la promozione e valorizzazione culturale;
 - c) le modalità di riparto del Fondo Unico Regionale per la Cultura e l'ammontare delle risorse per sezioni tematiche di cui al comma 3;
 - d) l'individuazione dei progetti relativi alle sezioni tematiche di cui al comma 3 e dei loro requisiti, nonché le modalità e tempi della loro predisposizione, presentazione e valutazione;
 - e) la definizione dei criteri per l'assegnazione dei contributi regionali agli enti e ai soggetti operanti in ambito culturale, specificando l'indicatore massimale di co-finanziamento rispetto alla spesa ritenuta ammissibile;
 - f) l'indicazione dei requisiti professionali del personale da impiegare e le linee di intervento regionale per la conservazione e fruizione dei beni culturali;
 - g) la definizione delle direttive per la redazione di statuti e regolamenti, nonché di forme di intesa e di cooperazione tra gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati a livello nazionale ed internazionale;
 - h) l'individuazione delle modalità di monitoraggio dei processi di produzione culturale in correlazione alla programmazione regionale;



Consiglio Regionale del Molise
Gruppo Consiliare Partito Democratico

i) la selezione degli indicatori di risultato qualitativi e quantitativi per la misurazione del livello di efficacia ed efficienza della programmazione regionale culturale al termine del triennio di riferimento.

3. Il DPCR prevede un'articolazione per sezioni tematiche. Le sezioni tematiche sono:

- a) progetti ed attività di promozione relativi alle aree oggetto del titolo IV della presente legge, realizzati parte dei soggetti, pubblici e privati, operanti nel settore culturale;
- b) progetti ed attività di promozione di diretto intervento regionale tra cui quelle individuate al comma 3 dell'articolo 4;
- c) attività di biblioteche e archivi;
- d) attività dei musei e degli ecomusei;
- e) programmi di attività culturali realizzati attraverso la Fondazione Molise Cultura;
- f) attività dell'Istituto per gli Studi Storici del Molise "Vincenzo Cuoco";
- g) attività della Molise Film Commission;
- h) attività dell'Osservatorio Regionale della cultura;
- i) attività del Registro delle eredità immateriali;
- l) cofinanziamento del Fondo Unico per lo Spettacolo;
- m) progetti ed attività di promozione delle minoranze linguistiche storiche.

4. Il DPCR, ed i suoi aggiornamenti annuali, sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla Cultura o del suo delegato con il parere favorevole del Comitato Regionale per la Cultura di cui al successivo articolo 12, entro il 30 novembre.

5. Il Consiglio regionale approva il DPCR ed i suoi aggiornamenti annuali entro sessanta giorni dall'atto deliberativo della Giunta Regionale di cui al precedente comma.

6. In sede di prima applicazione per l'anno 2019 il DPCR è approvato entro il 30 settembre.

Art. 9

Aggiornamento annuale del Documento di Programmazione Culturale Regionale

1. La Giunta Regionale, secondo le medesime modalità indicate nel precedente articolo 8, approva l'aggiornamento annuale del DPCR riportante le indicazioni relative all'attuazione degli obiettivi e delle scelte in coerenza con il Documento triennale

2. L'aggiornamento annuale del DPCR definisce per l'anno di riferimento:

- a) le modalità di riparto del Fondo Unico Regionale per la Cultura e l'ammontare delle risorse per sezioni tematiche di cui all'art 8 comma 3 della presente legge regionale;



Consiglio Regionale del Molise
Gruppo Consiliare Partito Democratico

b) la definizione dei criteri per l'assegnazione dei contributi regionali agli enti e ai soggetti operanti in ambito culturale, specificando l'indicatore massimale di co-finanziamento rispetto alla spesa ritenuta ammissibile;

3. l'aggiornamento è corredato da una relazione tecnico-finanziaria relativa agli interventi attuati l'anno precedente, in cui sia specificato:

- a) il rendiconto delle attività organizzate;
- b) il consuntivo analitico delle spese sostenute;
- c) l'analisi degli esiti conseguiti in termini di efficacia nell'attuazione globale del DPCR.

Art. 10

Fondo Unico Regionale per la Cultura

1. E' istituito il Fondo Unico Regionale per la Cultura, di seguito FURC, a decorrere dall'esercizio finanziario 2016, nel quale confluiscono tutte le risorse finanziarie destinate dalla Regione alle attività culturali ed ai soggetti e alle istituzioni operanti in materia di cultura.
2. La dotazione complessiva del FURC è stabilita con legge regionale di Bilancio.
3. La dotazione del FURC può essere incrementata da ulteriori proventi pubblici derivanti da fondi comunitari, nazionali e regionali, da contributi privati, donazioni e lasciti.
4. Le modalità di riparto del FURC sono stabilite nel DPCR nonché nei suoi aggiornamenti annuali, tenendo conto delle sezioni tematiche individuate al precedente art.8.

Art. 11

Contributi straordinari

1. La Regione concede, con apposita deliberazione della Giunta Regionale, contributi per finanziare interventi di particolare rilevanza non inseriti nel DPCR ed aventi carattere di eccezionalità.
2. La Regione, per le finalità previste nel DPCR, può favorire contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni senza fini di lucro volti alla valorizzazione ed alla diffusione di iniziative a carattere culturale o artistico nonché alla tutela e conservazione del patrimonio culturale regionale.



CAPO II

ORGANISMI DI GESTIONE

Art. 12

Comitato Regionale per la Cultura

1. E' istituito il Comitato Regionale per la Cultura, di seguito denominato Comitato, con la finalità di rappresentare un organismo di consulenza della Giunta regionale e l'Assessorato alla Cultura in merito alle attività di natura culturale.

2. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

a) fornisce supporto alla redazione del DPCR e dei suoi aggiornamenti annuali, tenendo conto degli indirizzi espressi dal Ministero competente in materia di cultura e delle indicazioni fornite dall'Osservatorio Regionale della Cultura;

b) esprime parere tecnico in merito al DPCR e ad i suoi aggiornamenti annuali anche in considerazione delle lettere d), e) ed f);

c) valuta le istanze di riconoscimento della qualifica di museo o ecomusei di rilevanza regionale di cui all'articolo 24.

d) recepisce la proposta di piano triennale e di aggiornamento annuale del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Molise Cultura;

e) recepisce la proposta di piano triennale e di aggiornamento annuale del Consiglio direttivo dell'Istituto per gli studi storici del Molise Vincenzo Cuoco (IRESMO);

f) recepisce la proposta di piano triennale e di aggiornamento annuale del Consiglio direttivo della Molise Film Commission;

g) recepisce le proposte di cui agli Stati Generali della Cultura Molisana di cui all'art. 51 della presente legge.

3. Il Comitato è presieduto dall'Assessore alla Cultura o da un suo delegato, ed è composta da *sei membri (variare composizione?)* di cui due scelti tra esperti in materia di cultura che a nessun titolo siano beneficiari di contributi di cui alla presente legge. La composizione complessiva prevede:

a) l'Assessore alla Cultura o un suo delegato (Presidente);

b) il Direttore Regionale MIBAC o un suo delegato;

c) il Direttore Regionale del Servizio Politiche Culturali;

d) due esperti in materia di cultura designati dalle Associazioni e/o Fondazioni operanti nel settore culturale regionale, nominati dal Consiglio Regionale, a seguito di bando pubblico;



Consiglio Regionale del Molise
Gruppo Consiliare Partito Democratico

e) un rappresentante di Unioncamere;

4. Le decisioni del comitato sono assunte a maggioranza, con la presenza di almeno la metà dei suoi membri; in caso di parità il voto del Presidente è da considerarsi doppio.

5. I membri del Comitato prestano la loro opera a titolo gratuito.

6. Durante la prima seduta il Comitato determina le modalità per il suo funzionamento. Le funzioni di Segretario del Comitato sono svolte da un dipendente del servizio competente di categoria non inferiore a D.

Art. 13

Osservatorio Regionale della Cultura

1. È istituito l'Osservatorio Regionale della Cultura della Regione Molise, di seguito denominato Osservatorio, con sede presso la direzione regionale del servizio politiche culturali.

2. L'Osservatorio ha compiti di monitoraggio, analisi ed indagine finalizzati alla valutazione periodica del settore culturale. In particolare l'Osservatorio:

a) raccoglie ed elabora dati su sedi, aspetti economici delle imprese e formazione ed occupazione nel settore culturale;

b) raccoglie informazioni statistiche concernenti la domanda, l'offerta ed il consumo di attività culturali e di spettacolo nella Regione;

c) elabora studi e ricerche in materia culturale utili ad una definizione di politiche programmatiche e promozionali per la Regione;

d) redige l'analisi del contesto per il DPCR di cui al comma 2 dell'articolo 8;

3. Le funzioni dell'Osservatorio vengono esercitate dal personale dipendente dell'Amministrazione Regionale, avvalendosi del servizio regionale competente in materia di statistica. Nello svolgimento della propria attività, l'Osservatorio può avvalersi della collaborazione degli enti locali e dei soggetti privati, la cui attività sia caratterizzata da esclusività, operanti in ambito di studio e ricerca di settore e selezionati mediante procedure ad evidenza pubblica.

4. I soggetti destinatari dei finanziamenti regionali in materia di cultura devono fornire all'Osservatorio, entro dodici mesi dallo svolgimento delle attività dati e informazioni relative ad esse con l'indicazione dei relativi investimenti programmati ed effettuati. La mancata comunicazione nei termini costituisce causa di esclusione ai fini della partecipazione ai finanziamenti pubblici di cui alla presente legge.



TITOLO III

ISTITUTI E LUOGHI DELLA CULTURA

CAPO I

MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE

Art. 14

Diritto di accesso pubblico

L'accesso agli istituti ed ai luoghi della cultura è garantito a tutti nel rispetto della normativa vigente, senza alcuna limitazione derivante dalle condizioni sociali, fisiche e culturali degli utenti.

Art. 15

Definizione ambito di applicazione

1. La Regione considera quali istituti e luoghi della cultura quelle realtà organizzate volte a garantire la conservazione e lo studio di beni culturali e collezioni ed il perseguimento degli obiettivi di informazione, educazione e trasmissione del valore storico all'interno del territorio di riferimento.
2. La Regione, in collaborazione con tutti gli organismi competenti, delinea i livelli minimi uniformi di qualità per il riconoscimento e la valorizzazione di beni, istituti e luoghi della cultura, ai sensi dell'articolo 114 del D.lgs. n°42/2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.
3. Gli interventi programmatori e l'esercizio delle funzioni amministrative della Regione relativamente agli istituti e ai luoghi della cultura si ispirano ai principi di:
 - a) cooperazione tra soggetti pubblici e privati nell'esercizio delle finalità culturali di interesse pubblico;
 - b) valorizzazione dei beni culturali, di appartenenza pubblica e di proprietà privata sulla base delle disposizioni dettate dagli articoli 112 e 113 del D.lgs. n°42/2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, e del loro rapporto con istituti e luoghi della cultura ed i relativi contesti territoriali;
 - c) qualità dei progetti, delle azioni attuative e dell'attività di ricerca;
 - d) promozione di rapporti tra produzione e fruizione culturale, sviluppo del territorio e orientamento sociale ed economico all'innovazione e alla conoscenza.

Art. 16

Attività regionali



Consiglio Regionale del Molise
Gruppo Consiliare Partito Democratico

1. La Regione in coerenza con gli articoli 2 e 3 della presente legge:

- a) esercita le funzioni di promozione e consulenza dell'attività degli istituti culturali e dei relativi sistemi, nel rispetto della loro autonomia;
- b) promuove il censimento, l'inventariazione e la catalogazione dei beni culturali e lo sviluppo delle relative banche dati regionali anche mediante sistemi informatizzati;
- c) agevola la fruibilità del patrimonio culturale degli istituti e dei luoghi della cultura d'intesa ed in concorso con gli organi statali competenti, gli enti locali e con i titolari di istituti e luoghi della cultura;
- d) predispone nell'ambito del DPCR, la ripartizione delle azioni mediante la previsione dello stanziamento di risorse da destinare al sostegno e/o alla creazione degli istituti e dei luoghi della cultura, dei loro interventi in materia di beni culturali, dei servizi offerti al pubblico e delle relative attività culturali, anche al fine di agevolare il raggiungimento dei livelli di qualità indicati dal D.lgs. n°42/2004 Codice dei Beni Culturali, e ad incrementare l'efficienza e l'efficacia delle loro azioni.
- e) coopera con il Ministero per i beni e le attività culturali e con i soggetti proprietari in ordine alla tutela di beni mobili e immobili degli enti locali o di interesse locale, o comunque inclusi nei musei e nelle altre strutture degli enti locali o di interesse locale, sottoposti a tutela o destinatari di contributi finanziari, diretti ed indiretti, della regione.

CAPO II

ARCHIVI E BIBLIOTECHE

Art. 17

Archivi e Biblioteche regionali

1. L'archivio è una struttura permanente preposta alla raccolta e conservazione della documentazione originale di interesse storico della comunità locale. La Regione provvede alla sua adeguata valorizzazione e conservazione, e ne promuove l'utilizzazione scientifica e l'uso pubblico nel rispetto dei principi di tutela della riservatezza previsti dalla legislazione vigente.

2. Le biblioteche sono istituti della cultura che, secondo la loro specifica caratterizzazione storica ed istituzionale, concorrono all'attuazione del diritto alla cultura, all'informazione dei cittadini nonché all'educazione, allo sviluppo della ricerca e della conoscenza mediante la raccolta, la catalogazione, la conservazione e la fruibilità dei documenti e dei servizi informativi.

3. La Regione esercita funzioni di programmazione, coordinamento e controllo per la promozione e lo sviluppo dell'organizzazione archivistico-bibliotecaria regionale che è costituita dall'insieme di



Consiglio Regionale del Molise
Gruppo Consiliare Partito Democratico

archivi, biblioteche, fototeche, fonoteche, videoteche, mediateche e dai centri di documentazione e informazioni individuati come tali dagli enti locali e di altri soggetti pubblici e anche privati che abbiano stipulato apposti accordi con la Regione.

4. I servizi degli archivi storici e delle biblioteche sono gratuiti; possono essere a carico degli utenti le spese sostenute per l'erogazione di particolari servizi, aggiuntivi a quelli di base, che per loro natura, funzionamento o tipo di fornitura, comportino costi supplementari.

5. I finanziamenti regionali sono finalizzati alla costituzione, al funzionamento e allo sviluppo delle reti documentarie locali che svolgono tutte le azioni mirate alla conservazione, valorizzazione, incremento e fruizione del patrimonio e dei servizi degli istituti della rete archivistico-bibliotecaria regionale.

Art. 18

Attività di cooperazione

1. Gli archivi e le biblioteche pubbliche forniscono i loro servizi mediante il ricorso alle opportune forme di cooperazione con altri archivi, biblioteche e istituti documentari presenti nel territorio regionale nonché a livello nazionale ed internazionale, al fine di realizzare un servizio documentario integrato che consenta, mediante la condivisione delle risorse, di rispondere ai bisogni informativi degli utenti.

2. Le biblioteche pubbliche e gli archivi promuovono forme di coordinamento con le Università, le scuole e gli altri istituti e luoghi della cultura per la realizzazione di attività di valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale.

3. La Regione promuove e sostiene il sistema archivistico e bibliotecario del Molise quale organizzazione di rete rivolta a favorire il conseguimento sul territorio regionale degli obiettivi di acquisizione, conservazione e diffusione del patrimonio documentario e librario e la qualità dei servizi al pubblico.

4. La Regione, al fine di garantire l'ottimizzazione e l'armonizzazione dei servizi, opera per integrare le attività degli istituti bibliotecari, archivistici e documentari presenti sul proprio territorio anche mediante la connessione con il Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN).

Art. 19

Tutela dei beni documentari e librari

1. La Regione esercita le funzioni di tutela sui manoscritti, autografi, carteggi, documenti, raccolte librarie, libri, stampe ed incisioni non appartenenti allo Stato.

2. In particolare la Regione svolge le seguenti funzioni:



Consiglio Regionale del Molise
Gruppo Consiliare Partito Democratico

- a) promozione e coordinamento di censimento e catalogazione dei beni culturali secondo le metodologie nazionali definite con gli organi statali di competenza;
- b) promozione e coordinamento degli interventi di manutenzione, di conservazione e di restauro;
- c) segnalazione per la dichiarazione di interesse culturale di cui all'articolo 13 del D.lgs. n.42/2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;
- d) esercizio della prelazione nell'ipotesi prevista dall'articolo 62, comma 3 del D.lgs. n.42/2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, così come modificato dall'art.2 del D.lgs. n. 156/2006;
- e) prestiti per mostre ed esposizioni e relative procedure di autorizzazione.

CAPO III

MUSEI ED ECOMUSEI

Art. 20

Funzioni Regionali

1. In ottemperanza degli articoli 2 e 3 della presente legge la Regione, nell'ambito delle proprie competenze, coordina, indirizza e sostiene l'istituzione della rete regionale dei musei e degli ecomusei.
- 2 La regione in particolare:
 - a) promuove e sostiene la crescita qualitativa dell'offerta museale mediante l'innovazione gestionale, l'abbattimento delle barriere fisiche e culturali alla fruizione delle collezioni e l'innovazione dei linguaggi museali;
 - b) promuove la formazione professionale del personale dei musei e degli ecomusei;
 - c) sostiene le attività educative e didattiche nei musei;
 - d) promuove la catalogazione dei beni culturali posseduti dai musei e o presenti nel territorio;
 - e) promuove accordi di cooperazione con lo Stato, con gli enti locali e con altri soggetti pubblico e privati per una migliore organizzazione dell'offerta museale e della fruizione del patrimonio culturale;
 - f) promuove l'uso innovativo e coordinato delle tecnologie dell'informazione e della conoscenza per la valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale.

Art. 21



Musei

1. I musei sono istituti di cultura permanenti e aperti al pubblico, che acquisiscono, conservano, ordinano ed espongono beni culturali e che interagiscono e cooperano con le altre realtà culturali per garantire una diffusa conoscenza del patrimonio culturale della Regione e per promuovere la funzione educativa nonché la corretta conservazione e valorizzazione dei beni culturali.

2. Le attività dei musei riguardano:

- a) la gestione, la conservazione e l'esposizione delle collezioni;
- b) la catalogazione e l'inventariazione dei beni culturali;
- c) la formazione dell'esperienza di visita e del relativo valore percepito dal pubblico;
- d) la cooperazione con le Università, le scuole, gli istituti e le associazioni culturali di rilevanza regionale, nazionale ed internazionale

3. La rete museale regionale è costituita dai musei, dai siti e di beni di rilevanza monumentale, artistica e archeologica, nonché dalle raccolte di interesse artistico, storico, tecnico-scientifico, archeologico, paleontologico, etno-antropologico e naturalistico degli enti locali o di interesse locale. Essa si riconosce quale strumento di coordinamento tra musei al fine di valorizzare le relazioni tra i musei ed il territorio.

4. La rete museale si costituisce con atto formale, tra i musei in possesso dei requisiti di cui all'articolo 23, che prevede la distribuzione delle funzioni tra i soggetti partecipanti e gli oneri a carico degli stessi.

Art. 22

Ecomusei

1. Gli ecomusei sono i luoghi della cultura, pubblici o privati, senza scopo di lucro che, ai fini dello sviluppo culturale ed educativo locale, assicurano con la partecipazione della popolazione del territorio, le funzioni di ricerca conservazione e valorizzazione di un insieme di beni culturali, materiali e immateriali, rappresentativi di un ambiente e dei modi di vita che vi si sono succeduti e ne accompagnano lo sviluppo.

2. Le attività degli ecomusei riguardano:

- a) la valorizzazione degli ambienti di vita tradizionali delle aree individuate, anche mediante la conservazione di edifici secondo i criteri dell'edilizia tradizionale, nonché attraverso la rivisitazione ed il recupero di pratiche, saperi, strumenti e tradizioni religiose e culturali strettamente correlate agli usi e ai costumi delle popolazioni locali;



- b) il sostegno alle attività di ricerca scientifica e didattico-educative relative alla storia delle tradizioni locali;
- c) la ricostruzione di ambiti di vita e di lavoro tradizionali che possano produrre beni o servizi correlati alla valorizzazione delle produzioni locali;
- d) la valorizzazione dei patrimoni immateriali quali i saperi, le tecniche, le competenze, i dialetti, i canti le feste e le tradizioni gastronomiche, attraverso attività rivolte alla loro catalogazione e conoscenza ed alla promozione della trasmissione.

Art. 23

Requisiti per il riconoscimento della qualifica di museo o ecomusei di rilevanza regionale

1. Al fine del riconoscimento della qualifica di museo o ecomuseo avente rilevanza regionale i criteri, definiti nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 51 della presente legge dovranno trovare fondamento sulle seguenti indicazioni:
 - a) presenza di uno statuto con specifiche in merito ad organizzazione e funzionamento del museo o ecomuseo;
 - b) direzione scientifica del museo o ecomuseo assegnata in base a comprovate competenze tecniche e scientifiche; laddove ciò non fosse possibile la direzione può essere svolta mediante la Rete museale di cui all'articolo 21;
 - c) adeguata ampiezza dell'orario di apertura al pubblico;
 - d) tutela della sicurezza delle persone e abbattimento delle barriere fisiche per la fruizione dei beni;
 - e) rilevazione della quantità e della qualità della fruizione da parte del pubblico anche tramite un sistema di registrazione dei visitatori;
 - f) omogeneità culturale, geografica e paesaggistica del territorio incluso nell'ecomuseo;

Art. 24

Procedimento di riconoscimento della qualifica di museo o ecomusei di rilevanza regionale

1. Il possesso dei requisiti indicati nell'art.22 è presupposto fondamentale per l'ottenimento del riconoscimento della qualifica.
2. L'istanza di riconoscimento è sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente titolare del museo o ecomuseo ed è presentata al dirigente del servizio regionale competente per materia. L'istanza e la documentazione allegata saranno indicate nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 51 della presente legge.



Consiglio Regionale del Molise
Gruppo Consiliare Partito Democratico

3. Il comitato regionale per la cultura, di cui all'art.12, è l'organismo deputato alla valutazione dell'istanza di riconoscimento. Esso può avvalersi, esclusivamente per il periodo del procedimento valutativo e a titolo gratuito, di un comprovato esperto in materia archivistico-museale individuato secondo la lettera d) del comma 3 dell'art 12. Il parere del comitato è vincolante ai fini dell'esito del procedimento valutativo.
4. Il procedimento di riconoscimento si conclude con una determina del dirigente del servizio regionale competente per materia di accoglimento ovvero di diniego dell'istanza entro il termine di centoventi giorni dalla data di presentazione della stessa.
5. Il servizio regionale competente verifica con periodicità triennale la permanenza dei requisiti di cui all'art. 20, garantendo al legale rappresentante dell'ente titolare del museo o ecomuseo un congruo termine per dimostrare la sussistenza dei requisiti stessi. Qualora, decorso tale termine, non fosse dimostrata la sussistenza dei requisiti si provvede con determina dirigenziale alla revoca del riconoscimento.

Art. 25

Patrimonio culturale immateriale

1. Il patrimonio culturale immateriale è rappresentato dai beni, eredità culturali intangibili, trasferiti di generazione in generazione e costantemente riprodotti dalle comunità e dai gruppi, adattandoli al loro ambiente e alle loro interrelazioni con la natura e alle condizioni storiche della loro esistenza, come indicato dalla Convenzione internazionale per la salvaguardia dei beni culturali immateriali.
2. La regione sostiene il valore della tradizione culturale del popolo molisano e lo riconosce come azione di tutela della cultura e dell'identità del patrimonio immateriale.
3. La regione prevede, attraverso il documento di programmazione culturale regionale, il sostegno ad iniziative volte alla promozione e divulgazione delle eredità immateriali del Molise.

CAPO IV

ISTITUTI DI INTERESSE REGIONALE

Art. 26

Fondazione Molise Cultura

1. La Regione promuove le attività della Fondazione Molise Cultura determinandone il ruolo di istituzione culturale con il compito di elevare la produzione artistica e culturale locale mediante azioni di diffusione all'interno e all'esterno del territorio regionale e anche con la partecipazione ai programmi del Ministero per i beni e le Attività Culturali e dell'Unione Europea.



Consiglio Regionale del Molise
Gruppo Consiliare Partito Democratico



2. La Fondazione Molise Cultura è una Fondazione di Partecipazione. Ne fanno parte l'Università degli Studi del Molise, il Conservatorio di Musica "G. Perosi" di Campobasso, e l'Anci Molise in rappresentanza dei comuni. Si prevede in statuto la possibilità allargare a fondatori successivi, aumentandone il numero.

3. La Fondazione Molise Cultura si dota di un proprio Statuto depositato presso il servizio gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale. Gli organi della fondazione sono:

- a) il Presidente della Fondazione, nominato con decreto del Presidente della Regione. È anche Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- b) il Consiglio di Amministrazione, nominato con delibera di Giunta Regionale;
- c) il direttore amministrativo, nominato con decreto del Presidente della Regione;
- d) il Revisore legale dei conti, nominato con delibera di Giunta Regionale;

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano, senza diritto di voto, l'Assessore alla Cultura o un suo delegato, e le rappresentanze dei Distretti di cui al successivo art. 41.

4. Il piano delle attività della Fondazione e la dotazione finanziaria vengono definiti nel DPCR di cui all'articolo 8, tenuto conto del relativo piano triennale e dei suoi aggiornamenti annuali proposti dal Consiglio di Amministrazione al Comitato Regionale per la Cultura entro il 30 ----- di ogni anno.

5. Le attività della Fondazione riguardano:

- a) la gestione della quota del Fondo Unico della Cultura ad essa assegnata in favore della realizzazione del proprio operato;
- b) la produzione di eventi culturali e artistici di qualità favorendo il coordinamento delle realtà locali e la creazione di circuiti culturali;
- c) la formazione e l'aggiornamento degli operatori della cultura dell'arte e dello spettacolo; in concorrenza con la Regione;
- d) l'organizzazione, l'allestimento e la promozione di eventi e manifestazioni di carattere regionale, nazionale ed internazionale;
- e) il sostegno alla qualificazione di progetti culturali e di ricerca in ambito artistico, storico, archeologico e dello spettacolo anche mediante apposite borse di studio e/o incentivi;
- f) lo sviluppo di sistemi integrati di promozione con il settore del turismo mediante una programmazione destinata alla valorizzazione del territorio;
- g) la raccolta e l'elaborazione dei dati sull'andamento delle attività culturali e di spettacolo per l'analisi dell'influenza sul tessuto socio-economico culturale della Regione tramite l'attività dell'Osservatorio di cui all'articolo 13;



Consiglio Regionale del Molise
Gruppo Consiliare Partito Democratico

h) studia, in favore delle classi meno abbienti, formule di partecipazione attiva ai programmi culturali, di apprendimento e fruizione delle attività di spettacolo e accesso ai luoghi della cultura e dell'arte.

Art. 27

Istituto Regionale per gli Studi Storici del Molise “Vincenzo Cuoco” - IRESMO

1. La Regione promuove presso la direzione regionale del servizio politiche culturali l'Istituto Regionale per gli Studi Storici del Molise “Vincenzo Cuoco” (IRESMO).

2. L'Istituto è dotato di personalità giuridica ed esercita le proprie attività con autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa. Si dota altresì di uno statuto e di un regolamento amministrativo-contabile con i quali stabilisce le norme di funzionamento e di organizzazione.

3. Le attività dell'Istituto riguardano:

a) la promozione, l'attuazione ed il coordinamento di ricerche, studi e pubblicazioni, anche mediante il conferimento di apposite borse di studio, concernenti la storia della regione, dalle più antiche fasi dell'insediamento umano sino all'epoca contemporanea;

b) la proposizione di iniziative didattiche di natura storico-culturale da realizzare in collaborazione con le istituzioni scolastiche e universitarie;

c) la collaborazione e la consulenza, mediante apposite convenzioni, a soggetti pubblici e privati per quanto attiene alla valorizzazione del patrimonio storico, museale e bibliotecario;

d) il sostegno alla ricerca in ambito storico anche mediante l'attivazione di apposite borse di studio e/o incentivi;

e) costituire una biblioteca storica della Regione Molise mediante l'acquisizione di volumi e documenti attinenti alla storia ed alla cultura della Regione;

f) raccogliere, anche attraverso riproduzioni multimediali, la documentazione scritta, iconografica, cartografica, audiovisiva relativa ai beni-storico culturali costituendo banche dati;

g) realizzare il catalogo dei beni culturali della Regione.

4. Sono organi dell'Istituto:

a) il Presidente che è nominato dal Presidente della regione su conforme delibera della giunta regionale;

b) il Consiglio direttivo che è composto dal Presidente dell'Istituto e da tre componenti eletti dal Consiglio Regionale. In caso di parità di voti la maggioranza è determinata dal voto del Presidente;

c) il collegio dei revisori dei conti che è composto da tre componenti eletti dal Consiglio Regionale i quali eleggono tra loro un presidente.



Consiglio Regionale del Molise
Gruppo Consiliare Partito Democratico

5. La dotazione organica ed il personale sono stabilite con delibera della giunta regionale che individua i dipendenti, appartenenti al ruolo organico della Regione Molise, da assegnare all'Istituto.

6. Il piano delle attività dell'Istituto e la dotazione finanziaria vengono definiti nel DPCR di cui all'articolo tenuto conto del piano triennale e dei suoi aggiornamenti annuali proposti dal Consiglio direttivo al Comitato Regionale per la Cultura entro il 30 novembre di ogni anno.

Art. 28

Registro delle eredità immateriali del Molise

1. La Regione, in attuazione dei criteri, indirizzi e direttive della Convenzione internazionale per la salvaguardia dei beni culturali immateriali approvata dall'UNESCO, istituisce il Registro delle eredità immateriali del Molise.

2. Nel Registro sono iscritte le attività culturali consistenti in pratiche, rappresentazioni, conoscenze, tecniche, che le comunità, i gruppi e in taluni casi gli individui riconoscono come parte del loro patrimonio culturale.

3. Le attività che riguardano il Registro sono:

- a) le tradizioni ed espressioni orali, tra cui il linguaggio;
- b) le arti performative;
- c) le pratiche sociali, rituali ed eventi festivi;
- d) i saperi concernenti la natura e l'universo;
- e) l'artigianato tradizionale.

4. La Regione garantisce un'adeguata fruizione e valorizzazione del patrimonio immateriale attraverso la programmazione del DPCR di cui all'art.8.



TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI: AMBITI DI PROMOZIONE

CAPO I

SPETTACOLO DAL VIVO

Art. 29

Sistema regionale dello spettacolo

1. Con spettacolo dal vivo si indica l'attività di esibizione musicale, teatrale, di danza in forma singola o integrata, che si esegue dinanzi ad una platea presente nel medesimo luogo.
2. La regione promuove il sistema dello spettacolo dal vivo, elemento di valorizzazione delle risorse culturali, con la finalità di garantire un'offerta plurale e di elevato spessore artistico favorendo lo sviluppo di forme di cooperazione anche mediante sostegno economico.

Art. 30

Fondo Unico per lo spettacolo

1. La Regione promuove le istituzioni culturali e le associazioni culturali che lo Stato ha ritenuto meritevoli degli incentivi ministeriali del Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS) per i quali è prevista una determinata quota di cofinanziamento da parte degli enti territoriali.
2. L'eventuale finanziamento è stabilito nel DPRC secondo le modalità previste dall'articolo 8.
3. La Regione può erogare anticipazioni di cassa in favore delle istituzioni culturali e delle associazioni culturali destinatarie degli incentivi FUS. Le anticipazioni sono concesse in misura non eccedente il contributo statale effettivamente assegnato ai soggetti destinatari degli incentivi FUS durante l'esercizio precedente alla richiesta di anticipazione, subordinatamente all'assunzione, da parte degli stessi, di un impegno formale per la restituzione alla Regione dell'intero ammontare anticipato entro l'esercizio finanziario della concessione.

CAPO II

CINEMA ED AUDIOVISIVI



Art. 31

Definizione

1. La Regione riconosce nella diffusione dell'arte cinematografica un elemento di crescita culturale e promuove le sale cinematografiche, in forma singola o associata, le sale d'essai e le mediateche riconoscendone il ruolo di strumento per la qualificazione sociale delle comunità.

Art. 32

Molise Film Commission

1. È istituita presso la direzione regionale del servizio politiche culturali la Molise Film Commission.

2. La Molise Film Commission ha lo scopo di offrire un sistema di servizi a favore delle produzioni cinematografiche e audiovisive con lo scopo di promuovere il territorio molisano e di valorizzarne il suo patrimonio culturale ed ambientale. In particolare svolge attività di:

- a) ricerca di nuovi talenti e valorizzazione dei patrimoni e delle identità culturali regionali;
- b) formazione e specializzazione per il rafforzamento dell'industria cinematografica locale, anche mediante forme di collaborazione con altri enti e/o organismi;
- c) promozione dell'impiego di risorse tecniche, professionali ed artistiche esistenti sul territorio;
- d) promozione dell'immagine culturale e turistica del Molise anche mediante la creazione di vantaggi comparati in favore delle società di produzione;
- e) promozione di location ideali sul territorio regionale al fine di attrarre le produzioni audiovisive, nazionali ed internazionali;
- f) realizzazione di una banca dati divisa per categorie di operatori, maestranze e agenzie di servizi con sede nel territorio regionale;
- g) produzione di strumenti multimediali a sostegno e promozione del lavoro delle imprese del territorio che operano nel settore audiovisivo;

3. La Molise Film Commission si dota di un proprio Statuto depositato presso il servizio Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale. Gli organi di gestione sono:

- a) il Presidente della Molise Film Commission, nominato con decreto del Presidente della Regione. È anche Presidente del consiglio direttivo
- b) il Consiglio direttivo che è composto dal Presidente e da tre componenti eletti dal Consiglio Regionale tra personalità aventi rilevante esperienza nel settore cinematografico e degli audiovisivi.

Alle riunioni del consiglio direttivo partecipano, senza diritto di voto, l'Assessore alla cultura, o un suo delegato e il direttore del servizio politiche culturali.



4. La dotazione organica ed il personale sono stabiliti con delibera della giunta regionale che individua i dipendenti, appartenenti al ruolo organico della Regione Molise, da assegnare alla Molise Film Commission e le modalità di collaborazione del personale tecnico-specializzato non di ruolo.

5. Il piano delle attività della Molise Film Commission e la dotazione finanziaria vengono definiti nel DPCR di cui all'articolo 8 tenuto conto del piano triennale e dei suoi aggiornamenti annuali proposti dal Consiglio direttivo al Comitato Regionale per la Cultura entro il 30 novembre di ogni anno.

Art. 33

Adeguamento tecnologico delle sale cinematografiche

1. La Regione riconosce lo sviluppo delle tecnologie e delle strumentazioni digitali quale elemento di produzione e diffusione delle opere cinematografiche e degli audiovisivi. A tal fine sostiene l'adeguamento tecnologico delle sale cinematografiche dei cinema-teatro e dei multisala secondo le disposizioni dell'articolo 2, comma 2, lettera a) de Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004 n°42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

2. La Regione coordina le attività relative al comma 1 mediante procedure ad evidenza pubblica che prevedano la valutazione delle domande e la subordinata erogazione di incentivi, fino al 50 per cento delle spese ammissibili.

CAPO III

ARTI FIGURATIVE, VISIVE, DELLA FOTOGRAFIA E DELLA MULTIMEDIALITA'

Art. 34

Definizione

1. La Regione sostiene lo sviluppo, la promozione e l'organizzazione delle attività afferenti alle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità riconoscendone l'elevata importanza ai fini della trasmissione cultura diretta nei confronti delle comunità locali.

Art. 35

Archivio Video-Fotografico Regionale



Consiglio Regionale del Molise
Gruppo Consiliare Partito Democratico

1. E' istituito presso la direzione regionale del servizio politiche culturali l'Archivio Video-Fotografico Regionale.
2. L'Archivio Video-Fotografico Regionale rappresenta il centro di riferimento per la conservazione della produzione video-fotografica, professionale e amatoriale, volta alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico del Molise.
3. I soggetti beneficiari di contributo regionale secondo quanto definito dal DPCR di cui all'articolo 8 e dall'articolo 48 della presente legge, dovranno inviare all'Archivio Video-Fotografico Regionale materiale relativo alle attività svolte entro trenta giorni dal termine delle stesse. Inoltre l'Archivio Video-Fotografico Regionale può ricevere contributi volontari di amatori, professionisti, associazioni e enti che si impegnano a fornire le loro produzioni a titolo gratuito.

Art. 36

Diffusione dei videogames

1. La regione sostiene la diffusione dell'arte e della cultura anche mediante forme innovative. A tal fine incentiva, con fondi propri o mediante la partecipazione ai programmi dell'Unione Europea, progetti relativi alla realizzazione di videogames miranti a diffondere l'identità ed il patrimonio culturale.
2. I progetti sovvenzionati, mediante la programmazione del DPCR di cui all'articolo 8, dovranno rispondere ai canoni di originalità e di elevato valore innovativo e creativo.
3. La sovvenzione sarà riconosciuta esclusivamente ai progetti presentati da associazioni, enti, aziende aventi sede legale nella Regione Molise secondo le previsioni dell'articolo 48 della presente legge, e in ogni caso, non potrà superare il 60 per cento delle spese ammissibili.

CAPO IV

CULTURA UMANISTICA E SCIENTIFICA

Art. 37

Diffusione della cultura umanistica e scientifica

1. La Regione riconoscendone l'utilità ai fini del progresso delle comunità promuove la diffusione della cultura Umanistica e della cultura scientifica nelle sue molteplici espressioni.
2. La Regione, mediante la programmazione del DPCR di cui all'articolo 8, incentiva i progetti relativi all'organizzazione di convegni e seminari, e di realizzazione di iniziative di studio volte alla promozione della cultura umanistica e scientifica, sia per mezzo di pubblicazioni sia tramite produzioni multimediali, aventi carattere regionale e/o extra-regionale.



CAPO V

MINORANZE LINGUISTICHE STORICHE

Art. 38

Valorizzazione delle minoranze linguistiche storiche del Molise

1. La Regione Molise, nel rispetto dell'art. 6 della Costituzione, ed in attuazione dei principi dell'art. 4 dello Statuto e del comma 2 dell'articolo 3 della presente legge, nell'ambito delle competenze di cui all'art. 49 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, valorizza e promuove il patrimonio culturale delle minoranze linguistiche storicamente presenti nel territorio, quale elemento non secondario della cultura molisana.
2. A tal fine la Regione, di concerto con i comuni interessati, con i loro Consorzi e con le Province, promuove e sostiene le iniziative di valorizzazione delle comunità molisane di origine croata ed albanese, riconoscendo che la protezione e la valorizzazione delle lingue minoritarie contribuiscono alla costruzione di un'identità Europea fondata sui principi della democrazia e del rispetto delle diversità culturali.

Art. 39

Promozione ed organizzazione delle attività didattiche

1. La Regione sostiene e finanzia i programmi di studio delle lingue croata ed albanese nelle scuole materne, elementari e medie dei Comuni in cui sono presenti le popolazioni alloglotte. Laddove non risulti possibile inserire lo studio delle lingue croata ed albanese nel normale orario scolastico, la Regione Molise in collaborazione con i Comuni, con i loro Consorzi e le Province interessate promuove l'organizzazione di appositi corsi pomeridiani. Tali corsi potranno svolgersi nei locali delle scuole, previo assenso dell'autorità scolastica, o in altra sede idonea.
2. I corsi di cui al comma 1 verteranno sull'insegnamento della lingua croata ed albanese inteso come approfondimento della conoscenza dell'idioma parlato nei comuni molisani interessati dal fenomeno del bilinguismo. Sarà altresì finalità dei corsi il recupero delle tradizioni di queste comunità, nell'ambito di uno studio multidisciplinare di carattere letterario, storico, geografico, musicale ed artistico. La programmazione degli insegnamenti dovrà tenere conto del diverso grado di scolarizzazione e di conoscenza della lingua croata o albanese. I corsi dovranno essere svolti, preferibilmente, mediante l'utilizzo delle lingue minoritarie.
3. L'insegnamento della lingua dovrà essere tenuto da docenti in possesso di diploma di laurea, dell'area umanistico-pedagogica, muniti di titoli comprovanti la conoscenza effettiva delle lingue croata od albanese. Per lo studio interdisciplinare della letteratura, della storia, della geografia sarà possibile utilizzare insegnanti laureati in materie storico-letterarie nati nei comuni molisani nei quali



è presente il fenomeno del bilinguismo, oppure insegnanti in possesso del diploma magistrale, da impiegarsi nei corsi della scuola materna ed elementare.

Art. 40

Interventi di promozione culturale

1. La Regione promuove e sostiene, mediante la programmazione del DPCR di cui all'art.8, iniziative culturali concernenti le seguenti aree disciplinari ed artistiche:

a) studi, ricerche ed indagini sulla condizione linguistica delle comunità croate ed albanesi; creazione di una banca dati di testimonianze e materiali storici, archivistici, etnologici, folclorici; raccolta e compilazione di repertori linguistici croati e albanesi, redazione e pubblicazione di atlanti, carte ed altri documenti delle zone storiche, culturali e linguistiche; organizzazione di seminari, convegni, concorsi di poesia, premi letterari; attività di ricerca, sperimentazione e documentazione su problemi riguardanti la storia, l'economia, la società, le tradizioni ed il patrimonio culturale, artistico e linguistico;

b) stampa e produzione di audiovisivi ed altri mezzi di comunicazione; edizioni di giornali e periodici in lingua croata e albanese per sviluppare e diffondere la conoscenza della storia, della lingua, della cultura e delle tradizioni dei gruppi linguistici minoritari; pubblicazioni di opere scientifiche e di divulgazione concernenti la cultura e la lingua croata ed albanese; attività informative e promozionali attraverso i mezzi di comunicazione sociale;

c) corsi di formazione ed aggiornamento degli insegnanti, concorsi tra gli alunni ed altre attività parascolastiche volte alla conoscenza della storia, della cultura, della lingua e delle tradizioni croata ed albanese;

d) allestimento ed organizzazione di spettacoli di teatro, musica e danza per la conoscenza e la diffusione del patrimonio culturale albanese e croato;

e) raccolta e studio dei toponimi nelle lingue croata ed albanese e delle relative pubblicazioni scientifiche, anche al fine di evidenziare, attraverso apposita segnaletica, la toponomastica originaria;

f) scambi culturali, soprattutto in ambito scolastico con altre comunità di lingua croata ed albanese in Italia ed all'estero.

CAPO VI

INTEGRAZIONE TERRITORIALE

Art. 41



Distretto Culturale

1. Il distretto culturale rappresenta un ambito territoriale contraddistinto dalla presenza di un'offerta integrata di servizi ed attività tematiche riguardanti l'arte, la cultura, lo spettacolo, l'ambiente e il turismo.
2. La Regione favorisce la formazione dei distretti culturali con l'obiettivo di aumentare l'offerta culturale e l'attrattività territoriale. A tal fine si adopera per agevolare il raccordo e la collaborazione tra i soggetti, le associazioni, le imprese, gli istituti di credito, le università e gli enti locali operanti in un determinato territorio.
3. La creazione del distretto culturale avviene mediante la formalizzazione di un accordo tra i soggetti individuati al precedente comma, avente ad oggetto la promozione del territorio di riferimento e delle attività culturali e che abbia una durata minima di tre anni. Tali attività dovranno essere organizzate, promosse e svolte in condivisione dai soggetti firmatari l'accordo di distretto culturale.

Art. 42

Residenza multidisciplinare

1. La Regione promuove la diffusione di residenze multidisciplinari, in grado di coinvolgere uno o più comuni, con l'obiettivo di consentire una trasmissione bidirezionale tra l'attività di produzione artistica e culturale ed il territorio di riferimento.
2. Le residenze multidisciplinari, possono riguardare tutti i settori di riferimento delle attività culturali e di valorizzazione dei luoghi della cultura, con l'intento di incrementare l'offerta culturale territoriale.



TITOLO V

PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI

CAPO I

SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' CULTURALI

Art. 43

Attività della regione

1. La Regione nel rispetto dell'articolo 4 della presente legge e con le modalità previste dal DPCR di cui all'articolo 8, svolge attività di promozione culturale anche mediante l'erogazione di contributi economici a progetti di associazioni iscritte al Registro regionale per le attività culturali, fondazioni, istituti culturali, università ed enti locali, aventi ad oggetto attività culturali, di ricerca e di sviluppo di ogni forma d'arte.
2. La Regione può prevedere, ai fini della promozione culturale di iniziativa diretta e degli eventi sovvenzionati con contributo regionale, l'organizzazione e la partecipazione a fiere, mostre, conferenze, seminari, congressi, premi, concorsi aventi carattere divulgativo.

Art. 44

Partenariato

1. La Regione ai fini dell'ottenimento di una promozione culturale maggiormente incisiva sostiene la formazione di un partenariato regionale, nazionale ed internazionale.
2. La Regione partecipa ai programmi comunitari ed internazionali mediante la stipula di accordi con soggetti pubblici e/o privati sia in qualità di membro del partenariato, sia in qualità di soggetto promotore e capofila.
3. Le attività ed i progetti realizzati mediante il partenariato sono finanziabili con risorse dell'Unione Europea o di altri soggetti internazionali, con risorse nazionali, regionali e degli enti locali e anche con risorse private.

Art. 45

Registro regionale per le attività culturali

1. È istituito presso la direzione regionale del servizio politiche culturali (*oppure presso Giunta*) il Registro regionale per le attività culturali. Entro il 1° gennaio di ogni anno la Regione comunica mediante avviso pubblico l'apertura dei termini per l'iscrizione che può essere richiesta dalle



associazioni, istituzioni, fondazioni che svolgono attività culturale e che operano nel territorio regionale. Inoltre tali soggetti devono rispondere ai seguenti requisiti:

- a) godere di personalità giuridica;
- b) non perseguire finalità di lucro;
- c) sede operativa principale nel territorio regionale;
- d) documentate iniziative culturali in attinenza alla programmazione regionale, da almeno due anni;
- e) possono essere iscritti l'Albo Regionale degli Operatori dello Spettacolo, imprese e associazioni, che abbiano tra i soci almeno il 50% di curriculum specifici in materia.

2. Non rientrano nei soggetti di cui al comma 1 le istituzioni scolastiche, le associazioni di volontariato, e le proloco.

3. L'iscrizione al Registro è disposta con determina del dirigente del servizio regionale per le politiche culturali e rappresenta condizione indispensabile per l'accesso ai contributi economici regionali, ad esclusione dei contributi straordinari previsti dall'articolo 11.

4. L'istanza di iscrizione, sottoscritta dal presidente o dal legale rappresentante, va corredata dalla documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti indicati al comma 1, pertanto dovranno essere allegati:

- a) l'atto costitutivo o lo statuto redatti nei termini di legge;
- b) l'elenco dei soggetti che ricoprono le cariche associative;
- c) una relazione dettagliata sull'attività svolte dall'associazione;
- d) una relazione dettagliata sulle attività che l'associazione intende svolgere;
- e) l'attestazione della presenza di una direzione artistica o scientifica o di personale adeguatamente formato;
- f) l'indicazione del numero complessivo dei dipendenti e/o consulenti artistici scritturati nonché la dichiarazione di osservanza della normativa fiscale e previdenziale degli stessi.

5. Nel caso di gravi irregolarità compiute dai soggetti di cui al comma 1 nell'accesso ai finanziamenti o nel loro utilizzo, l'assessorato competente, dispone la cancellazione degli stessi dal Registro.

6. Ogni tre anni le associazioni, le istituzioni e le fondazioni iscritte nel Registro devono chiedere, pena la cancellazione automatica, la conferma dell'iscrizione. L'istanza deve essere corredata della documentazione di cui alle lettere b), c), d) ed f) del comma 4 del presente articolo, e qualora fossero intervenute modificazioni, anche della documentazione di cui alle lettere a) ed e) del stesso comma.



Art. 46

Soggetti di interesse regionale

1. All'interno del Registro regionale per le attività culturali di cui all'art 45 è istituita una sezione speciale, con gestione separata, nella quale sono iscritti i soggetti ai quali la Regione riconosce la qualifica di enti o istituzioni di interesse regionale.
2. Il riconoscimento e la cancellazione dalla sezione speciale di cui al comma 1, sono disposti con determinazione del dirigente del servizio politiche culturali conformemente alle modalità ed ai termini previsti dall'articolo 45.
3. Posso ottenere il riconoscimento di soggetti di interesse regionale i soggetti:
 - a) in possesso di uno statuto che garantisca professionalità e responsabilità nella direzione scientifica o artistica, la trasparenza del metodo di formazione dei programmi di attività e delle fonti di finanziamento;
 - b) che abbiano una gestione ispirata a criteri di buona amministrazione desumibile dal bilancio;
 - c) che svolgano, con elevato grado di qualificazione del prodotto culturale offerto, da almeno tre anni, attività documentata e fruibile di elevato interesse culturale, particolarmente qualificata nella ricerca e documentazione, conservazione e valorizzazione dei beni culturali o nella ricerca e documentazione, produzione e divulgazione della cultura umanistica, scientifica ed artistica;
 - d) in possesso di attrezzature e di personale idoneo allo svolgimento dell'attività di cui alla lettera c) riscontrabili rispettivamente dai registri di inventario e dalla pianta organica dei soggetti richiedenti, o da altra attestazione equivalente.
4. La Regione finanzia le attività dei suddetti soggetti tenuto conto della rispondenza degli stessi agli indirizzi del DPCR di cui all'articolo 8.

Art. 47

Forme del sostegno regionale

1. La Regione mediante gli strumenti di programmazione delle attività culturali regionali garantisce il sostegno finanziario, annuale o pluriennale, nella forma di cofinanziamento delle spese sostenute per le attività ed i progetti relativi alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 8 della presente legge.
2. Il sostegno regionale viene concesso per i progetti e le attività concernenti gli ambiti tematici indicati dal comma 2 dell'articolo 2 e nel titolo IV della presente legge, aventi rilievo regionale, presentati dai soggetti e nelle modalità individuate dai successivi articoli.



Consiglio Regionale del Molise
Gruppo Consiliare Partito Democratico

3. La valutazione della concessione del sostegno regionale per i singoli progetti viene effettuata dal Comitato regionale per la cultura di cui all'articolo 12 seguendo quale criterio generale di ammissibilità e valutazione la qualità culturale delle iniziative.

Art. 48

Modalità di accesso al sostegno

1. La Regione entro il 1° settembre di ogni anno comunica con avviso pubblico l'apertura dei termini e le modalità di presentazione delle domande per la richiesta di cofinanziamento a progetti ed attività culturali da svolgere nell'anno successivo a quello di riferimento. Possono presentare istanza:

- a) le amministrazioni locali;
- b) i soggetti al Registro regionale per le attività culturali di cui all'articolo 45;
- c) enti pubblici e soggetti privati iscritti nella sezione speciale del Registro regionale per le attività culturali, di cui all'articolo 46, nell'esercizio delle finalità culturali di interesse pubblico.

2. I soggetti proponenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti da dimostrare all'atto di presentazione dell'istanza:

- a) documentata continuità almeno biennale dell'attività o particolare valore innovativo dell'iniziativa promossa da organismi composti in prevalenza da giovani;
- b) assenza di finalità di lucro evincibile dagli statuti e dagli eventuali rendiconti precedenti;
- c) gestione economica efficace ed efficiente con un equilibrio tra finanziamenti, costi complessivi di gestione e spese per la promozione delle attività evincibile dai bilanci degli anni precedenti;
- d) iscrizione al Registro per le attività culturali di cui al comma 3 dell'articolo 45, ad eccezione degli enti pubblici.

3. La richiesta di sostegno economico da parte dei soggetti interessati deve essere inoltre corredata da un progetto, anche di massima, relativo all'iniziativa proposta dal quale siano chiaramente evincibili:

- a) la descrizione delle attività, i tempi di realizzazione e delle modalità di svolgimento;
- b) il preventivo dettagliato delle spese, con particolare riferimento alle fonti di finanziamento della parte non coperta dal sostegno regionale;
- b) la descrizione dei benefici che l'iniziativa comporta nell'ambito della promozione della cultura e del territorio molisano;
- c) la descrizione delle modalità di promozione e disseminazione delle attività.



Consiglio Regionale del Molise
Gruppo Consiliare Partito Democratico

4. Il sostegno economico di che trattasi non è cumulabile con quelli previsti da altre leggi regionali ivi compresi quelli relativi alle attività di volontariato, turistiche e delle proloco.

Art. 49

Concessione del sostegno

1. Il sostegno economico alle attività culturali viene concesso con determina del dirigente del servizio politiche culturali previa delibera di giunta i sensi del comma 4 dell'articolo 8 della presente legge e secondo i criteri stabiliti dal Documento per la Programmazione Culturale Regionale.

2. Il cofinanziamento regionale non può superare il *60 per cento* della spesa ritenuta ammissibile. Esso viene erogato, *per il 20 per cento*, all'atto della concessione e, per la parte residua, all'atto dell'approvazione del rendiconto che viene preceduta dalla presentazione della seguente documentazione:

- a) relazione sull'attività svolta nell'anno per cui viene concesso il contributo;
- b) prospetto delle spese sostenute con dichiarazione formale da parte del presidente o del legale rappresentante del soggetto di effettiva spesa sostenuta;
- c) copia delle relative ricevute di pagamento e giustificativi di spesa;

3. Per i progetti di particolare entità economica *50.000 euro* i beneficiari del sostegno regionale potranno avvalersi della concessione dello stesso per fasi di avanzamento della spesa.

4. I soggetti beneficiari del sostegno regionale, nell'ambito delle azioni di promozione e divulgazione delle attività approvate dovranno riportare in evidenza il logo della Regione Molise abbinato al logo "Molisè" dell'Assessorato alla Cultura e la dicitura "con il contributo della Regione Molise".

Art. n.50

Fondo di garanzia

1. La Regione Molise, avvalendosi di FINMOLISE, istituisce il Fondo di garanzia finalizzato a favorire l'accesso al credito bancario dei soggetti pubblici e privati che gestiscono strutture o progetti permanenti di spettacolo in Molise.

2. Le modalità operative e di attuazione del Fondo di garanzia sono disciplinate con provvedimento della Giunta Regionale.



TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I

GIORNATA DELLA CULTURA MOLISANA

Art. 51

Istituzione della giornata della cultura molisana

1. La Regione al fine di valorizzare e tutelare il proprio patrimonio culturale e di promuovere il confronto interculturale interregionale ed internazionale istituisce, il giorno 14 dicembre (morte di V. Cuoco) di ogni anno, quale Giornata della Cultura Molisana.
2. In concomitanza della stessa giornata si svolgeranno gli Stati Generali della Cultura Molisana, quale momento di valutazione, confronto e proposte aperto a tutti gli attori del sistema, i cui esiti saranno recepiti dal Comitato Regionale per la Cultura di cui all'art. 12, per le finalità ad esso attribuite.

CAPO II

Art. 52

Regolamento di attuazione e modifiche

1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Regione approva il regolamento di attuazione nel rispetto dei principi della legge e previa consultazione delle rappresentanze delle associazioni, degli enti locali e delle parti sociali.
2. Il regolamento di attuazione disciplina, in particolare, i seguenti ambiti:
 - a) le modalità di organizzazione e di funzionamento del Comitato Regionale per la Cultura;
 - b) i criteri di valutazione dei progetti soggetti a sostegno economico;
 - c) tutto quanto non disposto dalla presente legge.

Art. 53

Norma finanziaria

1. Le risorse necessarie all'applicazione della presente legge sono individuate a partire dall'esercizio finanziario 2016, mediante l'utilizzo dello stanziamento di bilancio regionale alla



Consiglio Regionale del Molise
Gruppo Consiliare Partito Democratico

UPB n.----- denominato Fondo Unico Regionale per la Cultura ai sensi e nel rispetto dell'articolo 10.

Art. 54

Abrogazioni

1. Agli effetti prodotti dalla presente legge alla data di cui all'articolo 55 vengono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) legge regionale 12 gennaio 2000 n. 5 (Nuove norme in materia di promozione culturale) e successive modificazioni;
- b) legge regionale 11 dicembre 1980 n. 37 (Norme in materia di Musei, Archivi storici e biblioteche di enti locali);
- c) legge regionale 11 aprile 2005 n. 12 (disposizioni concernenti le manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla Regione ai sensi dell'art.3, comma 1, della legge 20 luglio, n.189);
- d) legge regionale 17 dicembre 2004 n.33 (riordinamento dell'Istituto per gli Studi Storici del Molise Vincenzo Cuoco) e successive modificazioni;

Art. 55

Disposizioni transitorie

- 1. Il piano annuale in materia di promozione culturale 2015, approvato dal comitato scientifico ai sensi della L.R. n.5/2000, vigente alla data di cui all'articolo 55, resta operante sino all'approvazione del Documento di Programmazione Culturale Regionale ai sensi dell'articolo 8.
- 2. Ai procedimenti di concessione dei contributi in corso alla data di cui all'articolo 55 continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalla l.r. n.5/2000 e gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione dell'anno 2015 per l'UPB 406, sino alla loro conclusione.
- 3. La Regione compie gli atti necessari per la riorganizzazione degli enti e degli istituti operanti nel settore culturale e riconosciuti di interesse culturale oggetto della presente legge garantendo la tutela del personale occupato a tempo indeterminato e tenuto conto delle modifiche già intervenute all'articolo 6 della l. r. 24/2007.

Art. 56

Entrata in vigore

- 1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.